

RIVISTA
BIMESTRALE
DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE
GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI
NON PROFIT

AGIDAE



FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO E' COMPLETAMENTE GRATUITA

NON COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

**L'OPPORTUNITA'
PER FORMARE
I DIPENDENTI
A COSTO ZERO:**

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 85457401 - Fax 06 85457411





ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Sr. Teresita Moiraghi

Vice Presidente

Sr. Daniela Gallo

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno II - N. 2
marzo | aprile 2011

00198 Roma - Via V. Bellini 10
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Ettore Ferraro

Daniela Gallo

Nicola Galotta

Francesco Macrì

Armando Montemarano

Emanuele Montemarano

Paolo Saraceno

Mimma Scalera

Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di
Roma n. 328 del 5-08-2010.
Poste Italiane SpA
Spedizione in abbonamento
postale, D.L. 353/2003
(convertito in Legge
27/02/2004, n. 46),
art 1/2 e 3 - DCB Roma.*

*Grafica e stampa
SER Graph Srl
Via Guido Reni, 54 - Roma*

PRESENTAZIONE

L'AGIDAE è l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE:

⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Scuola:

- FLC CGIL,
- CISL SCUOLA,
- UIL SCUOLA,
- SNALS CONFESAL,
- SINASCA;

⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore

Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo:

- F.P. CGIL,
- FISASCAT CISL,
- UILTuCS UIL;

⇒ assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

ISCRIZIONI

E' sufficiente compilare e inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta dall'Istituto o Ente ecclesiastico (scuola o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, ecc., allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il versamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE ASSOCIATIVE 2011

Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

sommario

EDITORIALE



- 4** Editoriale
P. Francesco Ciccimarra

ARTICOLI



- 9** La giurisprudenza in tema di modelli organizzativi: le responsabilità amministrative e civili degli enti per gli atti del personale laico e/o religioso
Armando Montemarano

- 25** La ripartizione delle 50 e delle 70 ore

- 27** Recupero flessibilità oraria

OSSERVATORIO



- 6** I riflessi fiscali del federalismo municipale per gli enti ecclesiastici: dall'ICI all'IMU
Donato Bruno

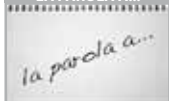
ATTIVITA' SINDACALE



- 16** Verbale Commissione Paritetica Nazionale Scuola
12/04/2011

- 20** Verbale Commissione Paritetica Nazionale Istituzioni Socio-Assistenziali 12/04/2011

LA PAROLA A...



- 23** Partecipazione religiose ai corsi di qualifica per O.S.S. Regione Liguria

NORME E TRIBUTI



- 28** INPS – INPDAP: congedi parentali e indennità economica e retributiva

- 32** Consulenza AGIDAE



Finalmente una buona notizia giunge dalle Aule Parlamentari: è stato promulgato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 contenente “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”. Si tratta di un provvedimento molto atteso e altrettanto temuto dagli Enti Ecclesiastici, che, nello “schema” inviato alla Camera a novembre 2010 (atto n 292) per il parere di rito, si erano visti letteralmente cancellare dall’art. 5, comma 8, in materia di esenzione dall’Imposta Municipale Unitaria (IMU), non solo gli immobili destinati ad attività diverse da quelle di religione e di culto (scuole, case di riposo, attività ricettive, sanitarie, ecc.), ma anche gli immobili destinati ad attività legate a fini di religione e di culto, ossia tutti. Detto diversamente, a partire da gennaio 2014 gli Istituti sarebbero stati assoggettati alla nuova imposta comunale per tutti gli immobili posseduti, con l’applicazione di un’aliquota media intorno al 7 per mille della base imponibile. Superfluo immaginare cosa sarebbe successo in un contesto gestionale già al limite della sopportabilità.

Per rendersi conto dell’importanza dell’argomento è opportuno confrontare i testi in questione:

Schema presentato alla Camera Novembre 2010	Testo approvato in via definitiva Marzo 2011
Art. 5 8. “Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. <i>Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.</i>	Art. 9 8. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. <i>Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), <u>ed</u> <u>i)</u> del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.</i>

La lettera i) dell'art. 7 del D.lgs 504/1992, istitutivo dell'ICI, recita testualmente: " Sono esenti dall'imposta:

.....

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

Se fosse stato approvato il testo dello schema inviato alla Camera, per molti Istituti sarebbe stata la fine. Troppo gravoso sarebbe risultato l'onere fiscale aggiuntivo.

L'Agidae si è concretamente adoperata presso le sedi istituzionali competenti perché questo disastro fosse evitato. Oggi esprimiamo doverosamente un senso di gratitudine per quanti hanno saputo e voluto ascoltare le istanze legittime sollevate. Auspichiamo con altrettanta forza che l'esenzione così solennemente dichiarata nel testo di legge sia coerentemente applicata anche nelle sedi giudiziarie, dove purtroppo non sempre questo accade con grave danno delle nostre Istituzioni.

Dopo anni di duro confronto tra l'Agidae e l'INPDAP in merito al riconoscimento delle indennità e dei contributi figurativi per i periodi di maternità e malattia, finalmente il Ministero del Lavoro, su nostra sollecitazione, con l'Interpello n. 17/2011, di seguito pubblicato, ha chiuso l'annosa diatriba, sancendo la natura assistenziale delle prestazioni sopra citate e il conseguente onere a carico dell'INPS, e non dei Gestori. Quanto all'iscrizione dei docenti delle scuole paritarie all'INPDAP, il Ministero prende atto che, non essendo più previsto nelle vigenti Convenzioni con il MIUR a seguito della L. 27/2006, l'obbligo non sussiste più, restando, invece, una pura facoltà del Gestore.

*In occasione dell'Assemblea Ordinaria Annuale del 30 aprile, abbiamo celebrato il tradizionale **Convegno di primavera**, dal titolo "Non abbiate paura!" ricordando l'amato e grande Pontefice Giovanni Paolo II, alla vigilia della Sua Beatificazione. Dal Suo alto Magistero come dal Suo straordinario esempio di coraggio e di amore alla Chiesa e all'Uomo non possiamo non cogliere ispirazione e fiducia nel Signore che continua ad aprire, anche oggi, strade nuove di servizio.*

Donato Bruno



I riflessi fiscali del federalismo municipale per gli enti ecclesiastici: dall'ICI all'IMU

Prima di affrontare il tema specifico del mio intervento¹, che riguarda i riflessi fiscali del federalismo municipale per gli enti ecclesiastici, ritengo utile ricordare, in poche parole, il contesto normativo del passaggio dall'ICI (l'imposta comunale sugli immobili) all'IMU (l'imposta municipale unica).

L'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ossia del federalismo fiscale, ha preso avvio in questa legislatura con l'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, che ha definito il quadro generale della riforma e ha delegato al Governo un ampio potere legislativo per la disciplina di singoli aspetti della materia.

L'esercizio della delega è tuttora in corso, ma numerosi decreti legislativi sono già stati emanati.

Per quanto riguarda il tema proprio del mio intervento, va ricordato che la legge delega per il federalismo fiscale ha previsto, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nel disciplinare l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, quello per cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali devono essere prioritariamente finanziate, tra l'altro, anche dal

gettito della imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di imposta comunale sugli immobili alla data di entrata in vigore della legge delega.

Su questa base legislativa uno dei decreti attuativi della delega per il federalismo fiscale – il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che reca disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale – ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica (IMU).

L'imposta sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'imposta ha per presupposto il possesso di immobili diversi, di regola, dall'abitazione principale ed è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento.

L'aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-

stro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi della Commissione Tecnica Paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o, se istituita, della Conferenza di Coordinamento della finanza pubblica.

I comuni possono, tra l'altro, modificare l'aliquota, entro certi limiti, in diminuzione o in aumento.

I beni esenti dall'imposta municipale propria sono individuati dall'art. 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23, che conferma in larga parte le esenzioni già previste rispetto all'ICI dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, al quale è fatto rinvio.

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, va detto che non ci sono cambiamenti. Sono infatti esenti dall'IMU come dall'ICI:

- i fabbricati di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b*) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, vale a dire i **fabbricati** classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, nelle quali sono compresi, tra gli altri, quelli **destinati all'esercizio pubblico dei culti e i fabbricati e le costruzioni nei cimiteri**, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia;
- i **fabbricati con destinazione ad usi culturali** di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c*) del decreto n. 504;
- i **fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto**, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d*) del decreto n. 504;
- i **fabbricati di proprietà della Santa Sede** siti sul territorio dello Stato italiano indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i quali sono già esenti dall'ICI ai

sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *e*) del decreto n. 504;

- gli **immobili utilizzati dai soggetti assoggettati all'IRES** (imposta sul reddito delle società) **se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività** assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività **di religione o di culto, ovvero di quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana** (come già previsto dall'art. 7, comma 1, lettera *i*) del decreto n. 504).

Fin qui si è detto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 23 del 2011 nel testo entrato in vigore.

Per completezza, va detto che il decreto legislativo inizialmente deliberato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso al Parlamento per il parere della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale non prevedeva l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati con destinazione ad usi culturali (di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 504 del 1992) e per gli immobili utilizzati dai soggetti assoggettati all'IRES destinati esclusivamente allo svolgimento di attività meritorie e non lucrative, tra cui, come si è detto, le attività di religione o di culto e quelle dirette all'esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana (di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo n. 504 del 1992).

L'esclusione, dal novero dei fabbricati esenti dall'imposta municipale pro-

pria, degli immobili utilizzati direttamente da onlus ed organizzazioni religiose per scopi “meritori” ha suscitato subito perplessità.

L'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione dell'ANCI), in uno studio del dicembre 2010², ha formulato alcuni rilievi sul testo iniziale del Governo, osservando tra l'altro che “per i fabbricati utilizzati direttamente da onlus e organizzazioni religiose riconosciute dallo Stato, il venir meno dell'esenzione [dall'imposta] costringe i comuni al prelievo, pur ridotto, anche in quei casi di evidente meritorietà ed assenza di formazione di alcun effettivo valore immobiliare derivante dall'uso del fabbricato”.

Analogamente, in una nota depositata dal Prof. Andrea Giovanardi a seguito dell'incontro con gli esperti tenutosi presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il 9 dicembre 2010, si suggeriva di riflettere sull'opportunità della scelta di non disporre l'esenzione per i suddetti fabbricati.

Di diverso tenore quanto invece osservato dal Prof. Andrea Carinci nella medesima occasione. Questi rilevava che l'esenzione degli immobili utilizzati dai soggetti IRES destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività anzidette costituisce “un'ipotesi molto discussa ed al momento *sub judice* presso la Commissione Europea, in quanto sospettata di integrare un aiuto di Stato vietato”.

In effetti, la Commissione Europea con lettera del 12 ottobre 2010 ha annunciato l'avvio di un procedimento di

indagine formale nei confronti dell'Italia, per verificare se l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività sopra ricordate possa in qualche caso configurare un aiuto di Stato contrario alla disciplina comunitaria a tutela della concorrenza.

Il Presidente della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, On. La Loggia, relatore sullo schema del decreto legislativo, nella sua proposta di parere al Governo posta in votazione il 3 febbraio 2011 aveva chiesto che fossero esenti dall'imposta municipale propria anche i fabbricati destinati a usi culturali e gli immobili utilizzati dai soggetti IRES per lo svolgimento esclusivo delle attività sopra ricordate.

Tali esenzioni sono state poi introdotte nel nuovo testo del decreto legislativo sul federalismo municipale successivamente sottoposto dal Governo alle Camere a approvato con risoluzioni del Senato (23 febbraio) e della Camera (2 marzo) e quindi sono previste, come ho già detto, nel testo definitivo e vigente del decreto.

¹ Relazione tenuta durante il Convegno Nazionale di Studio dal titolo: “...*Non abbiate paura!*” svoltosi a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, il 30 aprile 2011.

² IFEL: Il nuovo assetto delle entrate comunali e l'attuazione del federalismo fiscale (Roma, dicembre 2010).

Armando Montemarano



***La giurisprudenza in tema
di modelli organizzativi:
le responsabilità amministrative
e civili degli enti per gli atti
del personale laico e/o religioso¹***

Gli articoli di stampa e le sentenze che ho scelto quale premessa alla mia relazione non vogliono certo intimorire né in alcun modo *épater l'assemblée*. Con essi intendo segnalare alcuni illeciti purtroppo balzati agli onori delle cronache giornalistiche o giudiziarie, per esemplificare quali sono gli illeciti di cui possono essere chiamati a rispondere le persone che, a vario titolo, sono impegnate nelle attività degli enti ecclesiastici.

Queste persone, come si può constatare dalla lettura delle sentenze che hanno concluso i processi, sono indifferentemente chierici o laici, consacrati o no; possono rivestire funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua casa o di una sua opera, oppure essere sottoposte alla altrui direzione o vigilanza; possono, dunque, essere superiori, economi, membri dell'ente, o suoi dipendenti, collaboratori, fornitori di servizi. Ma, in tutti i casi, quando chiunque tra costoro commette un illecito nello svolgimento delle attività dell'ente, l'ente, in un modo o in altro, è sempre chiamato a risponderne, perché ne è sempre in qualche maniera «responsabile».

La *responsabilità*, infatti, è la situazione giuridica di chi, avendo violato un dovere o inadempito ad un obbligo, è chiamato a rispon-

¹ Sintesi della Relazione tenuta al Convegno Agidae “...Non abbiate paura!”, Roma, Pontificia Università Urbaniana, 30 aprile 2011.

dere delle conseguenze della violazione o dell'inadempimento. La sanzione può essere:

- *penale*, se consiste in una pena comminata dallo Stato, che è per lo più detentiva o pecuniaria;
- *amministrativa*, se consiste in una sanzione amministrativa, costituita in genere da una somma da versare alla pubblica amministrazione o dall'assoggettamento a misure interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- *civile*, se consiste nel risarcimento del danno a chi ha sofferto per la violazione o l'inadempimento; il risarcimento può avvenire sia in forma specifica, ricostituendo cioè la situazione materiale antecedente all'illecito, sia per equivalente, corrispondendo una somma di denaro al danneggiato; a questa seconda forma si ricorre quando il risarcimento in forma specifica è impossibile oppure è ritenuto eccessivamente oneroso per il danneggiante. La responsabilità *civile* può essere sia *contrattuale* (inadempimento di un obbligo assunto nei confronti del danneggiato) che *extracontrattuale* (violazione nei confronti del danneggiato di un dovere generale, ossia violazione del principio del *neminem laedere*).

Questa responsabilità è «diretta», perché è propria della persona che ha commesso l'illecito.

Si configura, tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, anche una *responsabilità indiretta*, una sorta di «responsabilità oggettiva», che espone alle sanzioni, escluse quelle penali, anche persone diverse da coloro che hanno commesso l'illecito. È la responsabilità di chi, per adempiere ad un proprio obbligo, si è servito della persona che ha commesso l'illecito oppure di chi ha incaricato una persona di collaborare nello svolgimento di un'attività, quando questa persona, in occasione dell'esecuzione dell'incarico, ha commesso un illecito.

La responsabilità indiretta è particolarmente rilevante per le persone giuridiche, dal momento che per esse, prive di un corpo fisico, il compimento di qualsiasi attività richiede necessariamente l'utilizzo di terzi, di incaricati, vale a dire di persone fisiche che prestino loro gli organi indispensabili per porre in essere gli atti.

La responsabilità indiretta è istituita essenzialmente dalle seguenti norme:

- *responsabilità civile contrattuale*: l'art. 1228 del codice civile stabilisce che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
- *responsabilità civile extracontrattuale*: l'art. 2049 del codice civile stabilisce che i datori di lavoro e, in genere, i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e dei loro «commessi» nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti;
- *responsabilità amministrativa*: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, stabilisce che gli enti sono amministrativamente responsabili per gli illeciti dipendenti da reato compiuti nel loro interesse o a loro oggettivo vantaggio dalle persone che lo rappresentano, dirigono o amministrano, nonché dal personale di cui queste si servono.

Come può, allora, l'ente ecclesiastico evitare di rendersi responsabile indiretto delle conseguenze degli illeciti compiuti dalle singole persone fisiche e di subire, quindi, le sanzioni, a volte assai pesanti, che lo possono colpire per fatti ai quali è, nel concreto, estraneo? O, almeno, limitare gli effetti negativi di questa responsabilità, nell'interesse non solo proprio ma soprattutto della vittima dell'illecito? Alle sanzioni fin qui elencate aggiungo, *last but not least*, quella più grave, anche se non prevista dalla legge dello Stato, vale a dire lo «scandalo» che suscita nella società la condanna di un ente della Chiesa per fatti che destano un particolare allarme sociale, quali sono molti di quelli che ho esemplificato nel riportare le sentenze e gli articoli di stampa. Ricordo a me stesso, tra le tante riprovazioni

contenute nelle Scritture ai cristiani che suscitano scandalo, la Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi: «Non date motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio» (10, 32).

La legge statuale richiede differenti misure per porsi al riparo dalla responsabilità indiretta.

1. La *responsabilità civile contrattuale indiretta* può essere esclusa, intanto, contrattualmente, mediante la pattuizione di una clausola di esonero o di limitazione di responsabilità per gli illeciti degli ausiliari, che è valida tranne che costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Non potrà mai essere esclusa, ad esempio, dagli esercenti la potestà genitoriale la responsabilità per gli illeciti dai quali risulti danneggiato un minore (inutili, ad esempio, le clausole di esonero da responsabilità per gli alunni partecipanti alle gite scolastiche o per i minori incapaci di provvedere a se stessi all'uscita dalla scuola). Al di là di tali pattuizioni - che ovviamente devono essere raggiunte direttamente con la persona che poi risulterà danneggiata e non con terzi (siano essi parenti, tutori, curatori, servizi sociali, e così via) e sempreché questa sia capace di agire (i minorenni, ad esempio, non lo sono) - non è possibile per gli enti sottrarsi alla responsabilità indiretta, in quanto essa sussiste per legge ogni qual volta l'opera svolta dai religiosi, dai dipendenti, dai collaboratori e, in genere, dagli ausiliari sia connessa con l'adempimento della prestazione dell'ente nei confronti dell'assistito o dell'alunno, sì che esista un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo assunto dall'ente. Il nesso è escluso solo quando si possa dimostrare l'assenza di colpa dell'incaricato, perché il danno è dovuto al caso fortuito o alla forza maggiore. Resta da dire che, tuttavia, la colpa dell'incaricato può legittimare l'azione di regresso dell'ente nei suoi confronti. Insomma: va detto, semplicisticamente ma con sufficiente approssimazione sul piano pratico, che, tranne rare eccezioni, la scuola risponde dei danni subiti dal terzo a causa della non diligente esecuzione della pre-

stazione da parte di un proprio docente, la casa di cura da parte di un proprio sanitario, l'ente di formazione da parte di un formatore, la casa famiglia da parte di un educatore, la casa di riposo da parte di una Oss, e così via.

2. La *responsabilità civile extracontrattuale indiretta* può essere esclusa solo quando manchi anche un semplice nesso di «occasionalità necessaria» tra l'attività del dipendente o dell'incaricato e l'evento lesivo cagionato dall'illegittimo operato. E l'occasionalità necessaria non manca mai quando la condotta del danneggiante si innesta, comunque, nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente. Il riferimento all'ente della condotta dell'incaricato può venire meno, pertanto, solo quando questi agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo comportamento non sia perciò diretto all'esercizio di un'attività riferibile all'ente. C'è responsabilità indiretta dell'ente, quindi, ogni volta che le mansioni affidate al danneggiante abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno.

3. La *responsabilità amministrativa* può essere esclusa solo quando sia stato adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione e gestione, vale a dire un modello che presenti i requisiti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il modello organizzativo è, in buona sostanza:

- **un documento attraverso il quale si predispone un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati.** Questo documento deve comprendere: l'**analisi dei rischi di commissione dei reati**, ovvero di comportamenti od omissioni potenzialmente propedeutici alla commissione dei reati nello svolgimento delle attività gestite dall'ente;

- **un sistema di controlli atti a prevenire gli illeciti**, che muova dall'istituzione di un apposito e competente organismo di vigilanza interno;
- un modello gestionale volto all'individuazione delle **procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato**;
- un **codice etico** che raccolga l'insieme delle regole la cui osservanza è reputata dall'ente di fondamentale importanza per il regolare funzionamento e l'affidabilità della gestione delle sue attività; un idoneo sistema sanzionatorio interno per le violazioni al codice etico;
- **un sistema formativo che definisca le modalità di informazione e di formazione delle persone rispetto ai contenuti del modello.**

È pressoché impossibile per un ente sottrarsi alla responsabilità civile indiretta, soprattutto quando le sue attività si rivolgono a soggetti «deboli», non in grado di disporre dei propri diritti o titolari di diritti indisponibili, quali sono quasi sempre i minori, i malati, le persone portatrici di gravi handicap fisici, psichici, o anche solo sociali.

Se ne possono, tuttavia, limitare gli effetti contraendo idonee polizze assicurative, sia per la responsabilità civile che per gli infortuni. È, però, essenziale che gli assicuratori siano società primarie, che diano le più ampie garanzie di affidabilità; che i contratti assicurativi siano frutto di una negoziazione specifica, basata sugli effettivi rischi cui è esposto l'ente e non ridotta all'acritica accettazione di formulari prestampati, predisposti dall'assicuratore in modo astratto per tutti i contraenti e per tutte le situazioni; che i massimali offrano un'effettiva copertura ai risarcimenti i quali, quando conseguono a gravi illeciti, soprattutto se reitali, assumono proporzioni considerevoli. Nell'assicurarsi non bisogna pensare ai

rischi più ricorrenti, che sono anche i più banali e comportano in genere risarcimenti modesti, quanto ai fatti estremi, quelli cui non si pensa mai, che non si verificano quasi mai ma che, se si verificano, espongono l'ente a risarcimenti che possono addirittura compromettere la sostenibilità economica delle sue opere. Anche per questo ho voluto premettere al mio intervento le sentenze e le notizie di stampa, per segnalare che ciò che si pensa non possa mai riguardare noi talvolta può invece caderci addosso all'improvviso. È proprio a questi eventi, rari e gravi, che bisogna più badare nello stipulare i contratti assicurativi: un contratto di assicurazione che non copra dai «grandi rischi» è, già in sé, un danno per l'ente.

Nessuna assicurazione può, tuttavia, porre al riparo l'ente dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati. Per sottrarsi ad essa nulla può sostituire l'adozione e l'attuazione di un idoneo modello organizzativo.

Mi è davvero difficile comprendere perché mai tanti enti ecclesiastici indugino ancora nell'adottare questo modello, tanto più dopo l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), **che non soltanto lega l'esenzione dalla responsabilità per i reati antinfortunistici all'adozione del modello organizzativo**, ma pretende che l'idoneità di questo sussista se sia definito conformemente alle linee guida Uni-Inail o alla norma internazionale OHSAS 18001:2007. Anzi, poiché è possibile certificare l'attuazione di quest'ultima, sarebbe opportuno, soprattutto per chi ha già conseguito **la certificazione di qualità, certificarsi anche con riferimento alla sicurezza**, dal momento che *Accredia*, l'ente unico nazionale di accreditamento nato dalla fusione tra Sincert e Sinal, da tempo ha emanato lo schema di transizione a tale norma.

I principi contenuti nel modello organizzativo devono suscitare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e definita contraria agli interessi dell'ente, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio. Questo chiede il legislatore a tutti gli enti in Italia e a me pare doveroso, oltre che conveniente, che a questa domanda gli enti ecclesiastici diano risposta.



***Commissione Paritetica
Nazionale Scuola
Verbale del 12/04/2011***

In data 12 aprile 2011, si riunisce la Commissione Paritetica Nazionale.

Sono presenti

- per AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, Sr. Daniela Gallo, Sr. Maria Annunciata Vai, Sr. Teresita Moiraghi;
- per FLC CGIL: Massimo Mari, Maria Grazia Orfei;
- per CISL Scuola: Elio Formosa;
- per UIL Scuola: Adriano Enea Bellardini, Pasquale Proietti;
- per SINASCA: Giovanna Roggi, Pierluigi Cao;
- per SNALS CONFISAL: Silvestro Lupo.

All'ordine del giorno:

- **interpretazione autentica art. 23.1 lettera A comma 1 “*personale docente non abilitato*” reiterazione contratti a termine docenti non abilitati.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4bis, primo capoverso del D.Lgs. 368/2001, così come modificato dalla L. 133/2008, si precisa che le parti, con la locuzione “*il contratto a tempo determinato per i docenti non abilitati, potrà essere reiterato, oltre il termine dei 36 mesi, per ulteriori ventiquattro mesi...*” intendono indicare la possibilità di stipulare più contratti, a tempo determinato, oltre i 36 mesi fino al limite massimo complessivo di 60 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 23.1 del CCNL dell'AGIDAE 2010/12.

AGIDAE

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFISAL

SINASCA

Oggi 12 aprile 2011 si sono incontrati i responsabili dell'Agidae e i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali – **FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, SINASCA** – al fine di condividere, per evitare diverse e possibili controversie a livello periferico, un modello di “*Accordo Territoriale/Aziendale*” da proporre alle proprie rappresentanze Regionali e per l'applicazione al personale dipendente delle strutture associate all'Agidae della “detassazione” sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.

CONSIDERATO

che le parti, anche in attuazione ai contenuti della Circolare n° 3/E che l'Agenzia delle Entrate ha diramato il 14 febbraio 2011 di concerto con il Ministero del Lavoro, hanno ritenuto opportuno favorire la definizione di modelli di accordi territoriali/aziendali che recepiscano i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro con riferimento alle componenti accessorie della retribuzione, che considerando quanto avvenuto nel secondo semestre dell'anno 2008 e nel biennio 2009/2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia,

CONVENGONO

che l'allegato modello di accordo territoriale/aziendale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del CCNL per il personale dipendente delle strutture scolastiche aderenti all'Agidae, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa” e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori dipendenti.

LE PARTI

sono pertanto impegnate ciascuna per le proprie competenze a trasmettere tempestivamente l'allegato modello di accordo territoriale/aziendale alle proprie sedi regionali assicurando che, dopo la sottoscrizione, venga fornita adeguata informazione sia ai lavoratori dipendenti che alle singole strutture aderenti all'Agidae.

Il presente accordo ha efficacia nei confronti degli Istituti aderenti all'AGIDAE e che ne applicano il relativo Contratto Nazionale.

AGIDAE

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

SINASCA

**ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE
di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010**

L'anno 2011 il giorno.....del mese di presso si sono riuniti:

- 1) l'AGIDAE, sede Regionale del... nelle persone di
- 2) la FLC CGIL della Regionenella persona del Segretario regionale.....
- 3) la CISL SCUOLA della Regionenella persona del Segretario regionale.....
- 4) la UIL SCUOLA della Regione....nella persona del Segretario regionale.....
- 5) lo SNALS CONFSAL della Regione....nella persona del Segretario regionale.....
- 6) il SINASCA della Regione....nella persona del Segretario regionale.....

Premesso

che gli Istituti scolastici dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica della Regione applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 09/12/2010 tra l'AGIDAE e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL, SINASCA

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni Scolastiche aderenti all'AGIDAE al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta agli alunni e alle loro famiglie;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- 1) lavoro supplementare per i lavoratori part-time (art. 24.B);
- 2) clausole elastiche del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (art. 24.C);
- 3) presenza notturna (art. 28 comma 7);
- 4) premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 13.7 oppure EGR (art. 33);
- 5) premio annuale di produttività (art. 34);
- 6) indennità per servizio fuori sede (art. 35);
- 7) indennità di funzione (art. 36);
- 8) lavoro festivo, notturno sia ordinario che straordinario (art. 51);
- 9) ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione;
- 10) le ore eccedenti alle 50 (art. 48 comma 18.1);
- 11) le ore in esubero oltre le 18 per la scuola secondaria e oltre le 24 per la scuola primaria (art. 48).

Letto, concordato e sottoscritto

AGIDAE

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

SINASCA

Commissione Paritetica Nazionale Ist. Socio-Assistenziali
Verbale del 12/04/2011

Oggi 12 aprile 2011 si sono incontrati i responsabili dell'**Agidae** e i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali – **FP CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL**, – al fine di condividere, per evitare diverse e possibili controversie a livello periferico, un modello di “**Accordo Territoriale o Aziendale**” da proporre alle proprie rappresentanze Regionali e per l'applicazione al personale dipendente delle strutture associate all'Agidae della “detassazione” sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.

CONSIDERATO

che le parti, anche in attuazione ai contenuti della Circolare n° 3/E che l'Agenzia delle Entrate ha diramato il 14 febbraio 2011 di concerto con il Ministero del Lavoro, hanno ritenuto opportuno favorire la definizione di modelli di accordi territoriali/aziendali che recepiscano i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro con riferimento alle componenti accessorie della retribuzione, che considerando quanto avvenuto nel secondo semestre dell'anno 2008 e nel biennio 2009/2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia,

CONVENGONO

che l'allegato modello di accordo territoriale/aziendale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del CCNL per il personale dipendente delle strutture socio-sanitarie-assistenziali-educative, aderenti all'Agidae, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa” e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori dipendenti.

LE PARTI

sono pertanto impegnate ciascuna per le proprie competenze a trasmettere tempestivamente l'allegato modello di accordo territoriale/aziendale alle proprie sedi regionali assicurando che, dopo la sottoscrizione, venga fornita adeguata informazione sia ai lavoratori dipendenti, anche tramite RSA, che alle singole strutture aderenti all'Agidae.

ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE **di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010**

L'anno 2011 il giorno.....del mese di presso si sono riuniti:

- 1) l'AGIDAE, sede Regionale del..... nelle persone di
(oppure: Istituto.....nella persona di.....
- 2) la FP CGIL della Regionenella persona del Segretario regionale.....
- 3) la FISASCAT CISL della Regionenella persona del Segretario regionale...
- 4) la UILTuCS UIL della Regione.....nella persona del Segretario regionale.....

Premesso

che le Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative - aderenti ad AGIDAE della Regione...(o della Prov. Aut.) applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 22/11/2010 tra l'AGIDAE Nazionale e le OO.SS. sopra nominate,

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'AGIDAE al fine di garantire un ottimale livello di assistenza a ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorché previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

1. lavoro supplementare (Art. 22 – B);
2. clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (Art. 22 – C);
3. lavoro straordinario (Art. 44) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
4. lavoro festivo e notturno ordinario (Artt. 45, 46);
5. presenza notturna (Art. 47);
6. indennità di disponibilità (Art. 48) e reperibilità (Art. 49);
7. indennità per attività di soggiorno fuori sede (Art. 76);
8. premi di merito (Art. 78);
9. premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 7 CCNL oppure EGR (Art. 71);
10. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione.

Letto, concordato e sottoscritto.

AGIDAE

F.P. CGIL Regionale

FISASCAT CISL Regionale

UILTuCS UIL Regionale

la parola a...

Partecipazione delle Religiose ai Corsi di qualifica per O.S.S. Regione Liguria

Gentile Padre Ciccimarra,

la disturbo per questa ragione: nel corrente mese abbiamo iscritto due suore della Congregazione delle PSDP a un corso per di qualifica per O.S.S..

E' un corso che la Regione Liguria riserva ai lavoratori dipendenti per riqualificarli. Il corso è stato affidato ad un'agenzia di formazione. La responsabile di tale corso ci ha prospettato il problema di non poter inquadrare le suore come dipendenti dell'Istituto, precludendo così l'accesso al corso.

A tal proposito, dopo aver parlato con la direzione, avremmo bisogno di una dichiarazione dell'AGIDAE, nella quale si attesti che secondo il CCNL AGIDAE, le religiose sono equiparate ai dipendenti; in questa maniera le suore dell'Istituto potranno accedere al Corso.

Dott. P.B.

Gentile Dottore,

mi è stata ormai più volte richiesta una DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA delle religiose ai lavoratori dipendenti al solo fine di rendere possibile la partecipazione di due religiose della Congregazione delle PSDP ad un corso di qualificazione professionale per Operatori Socio-Sanitari, sul presupposto che la Regione Liguria consentirebbe tale partecipazione soltanto a lavoratori dipendenti.

Mi sembra, intanto, di dover ecce-

pire che tale inquadramento non figura tra i requisiti di partecipazione. E' sufficiente, infatti, leggere il testo dell'Avviso per rendersi conto che, come requisito, viene indicato soltanto il fatto di

“Aver espletato attività lavorativa in ambito socio-assistenziale e/o sanitario presso strutture sanitarie private e socio-assistenziali pubbliche e private, per un periodo di almeno due anni di servizio a tempo pieno. Tale periodo va aumentato proporzionalmente in caso di servizio a tempo parziale, può essere cumulato anche per periodi frazionati e deve essere maturato negli ultimi sei anni precedenti l'iscrizione al corso. L'anzianità di servizio deve essere certificata dal Legale Rappresentante dell'Azienda presso cui si presta servizio, o attraverso certificazioni e/o documentazione sostitutiva equipollente”.

Di tutto si parla nel testo dell'Avviso tranne che dell'inquadramento contrattuale del partecipante o di una specifica natura del rapporto di lavoro. Premesso questo, quindi, ciò che non può mancare ai fini della partecipazione al Corso è il fatto oggettivo di aver prestato servizio **per un periodo di almeno due anni di servizio a tempo pieno**. Il tutto, ribadisco, a prescindere da una specifica tipologia di rapporto di lavoro.

Per quanto concerne la prestazione di lavoro dei religiosi e delle religiose all'interno della propria Congregazione, nelle strutture di appartenenza, **è normativa vigente**, soprattutto di derivazione concordataria e amministrativa, consolidata da ampia Giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione, della Corte dei Conti, che le rispettive prestazioni, pur rivestendo rilevanza giuridica, fiscale, amministrativa, ecc. non possono mai assumere la tipologia del rapporto di lavoro dipendente a motivo dello speciale legame religioso che lega la persona con l'istituzione di appartenenza. Di conseguenza, il religioso che presti servizio in una struttura della propria Congregazione (scuola, casa di riposo, ecc.), pur essendo un <lavoratore>, non rientra tra i <lavoratori dipendenti>; la sue prestazioni sono fiscalmente deducibili, ed economicamente valutabili secondo la speciale categoria dei <costi figurativi>.

Alcune leggi regionali prevedono specificamente il riconoscimento economico del lavoro delle religiose nella stessa misura del personale laico dipendente a parità di qualifica, mansioni e orari.

Di recente, la materia della partecipazione del personale religioso a Corsi di formazione professionale **finanziata** è stata regolamentata dal Ministero del Lavoro con apposita Circolare (che si può trovare sul sito del FOND.E.R.) nella quale si dichiara la piena legittimità del personale religioso a usufruire dei Corsi di formazione continua finanziati con risorse pubbliche dei Fondi Interprofessionali Paritetici. La Circolare fornisce ampia documentazione giuridica a sostegno della decisione.

In conclusione, alla luce della disciplina vigente, sarebbe gravemente illegittima, e quindi impugnabile, l'esclusione del personale religioso dalla partecipazione ai Corsi indicati in oggetto. E' sufficiente dare uno sguardo anche sommario alle varie norme legislative, amministrative, fiscali e contrattuali (ivi compreso il CCNL AGIDAE) per rendersi conto che le prestazioni lavorative del personale religioso sono rilevanti, pur con specifiche peculiarità, alla stessa stregua delle prestazioni del personale laico dipendente.

QUOTE ASSOCIATIVE 2011

Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

La quota associativa può essere versata come segue:

- in sede AGIDAE, dal lunedì al venerdì, ore 9:00 – 17:30 (orario continuato);
- tramite banca:
bonifico bancario: (IBAN: IT11A0558403230000000020551 c/c intestato AGIDAE), indicando nella causale il **codice associato**;
- tramite posta: ccp n° 39600002, intestato ad AGIDAE – Via V. Bellini 10 – 00198 Roma.

6

CCNL Scuola Artt. 48 e 49



*Ccnl Agidae Scuola: Art. 48, Punto 1)
le 50 ore riproporzionate
all'orario individuale*

18 ore	
18	50
17	47
16	44
15	41
14	38
13	36
12	33
11	30
10	27
9	25
8	22
7	20
6	20
5	20
4	20
3	20
2	20
1	20

24 ore	
24	50
23	48
22	45
21	44
20	42
19	40
18	37
17	35
16	33
15	31
14	29
13	27
12	25
11	23
10	21
9	20
8	20
7	20
6	20
5	20
4	20
3	20
2	20
1	20

31 ore	
31	50
30	48
29	47
28	45
27	43
26	42
25	40
24	39
23	37
22	35
21	34
20	32
19	31
18	29
17	27
16	26
15	24
14	22
13	21
12	20
11	20
10	20
9	20
8	20
7	20
6	20
5	20
4	20
3	20
2	20
1	20

Ccnl Agidae Scuola: Art. 48 punto 2)
le 70 ore riproporzionate all'orario individuale

18 ore settim.	
1	25
2	25
3	25
4	25
5	25
6	25
7	50
8	50
9	50
10	50
11	50
12	50
13	70
14	70
15	70
16	70
17	70
18	70

24 ore settim.	
1	25
2	25
3	25
4	25
5	25
6	25
7	25
8	25
9	50
10	50
11	50
12	50
13	50
14	50
15	50
16	50
17	70
18	70
19	70
20	70
21	70
22	70
23	70
24	70

31 ore settim.	
1	25
2	25
3	25
4	25
5	25
6	25
7	25
8	25
9	25
10	25
11	50
12	50
13	50
14	50
15	50
16	50
17	50
18	50
19	50
20	50
21	70
22	70
23	70
24	70
25	70
26	70
27	70
28	70
29	70
30	70
31	70

Ccnl Agidae Scuola: Art. 49
Recupero flessibilità oraria

18 ore settimanali		
	Durata unità didattica	
Orario indiv.	50 min	55 min
1	10	5
2	20	10
3	30	15
4	40	20
5	50	25
6	60	30
7	70	35
8	80	40
9	90	45
10	100	50
11	110	55
12	120	60
13	130	65
14	140	70
15	150	75
16	160	80
17	170	85
18	180	90

24 ore settimanali		
	Durata unità didattica	
Orario indiv.	50 min	55 min
1	10	5
2	20	10
3	30	15
4	40	20
5	50	25
6	60	30
7	70	35
8	80	40
9	90	45
10	100	50
11	110	55
12	120	60
13	130	65
14	140	70
15	150	75
16	160	80
17	170	85
18	180	90
19	190	95
20	200	100
21	210	105
22	220	110
23	230	115
24	240	120

31 ore settimanali		
	Durata unità didattica	
Orario indiv.	50 min	55 min
1	10	5
2	20	10
3	30	15
4	40	20
5	50	25
6	60	30
7	70	35
8	80	40
9	90	45
10	100	50
11	110	55
12	120	60
13	130	65
14	140	70
15	150	75
16	160	80
17	170	85
18	180	90
19	190	95
20	200	100
21	210	105
22	220	110
23	230	115
24	240	120
25	250	125
26	260	130
27	270	135
28	280	140
29	290	145
30	300	150
31	310	155



INPS – INPDAP

Congedi parentali e indennità economica e retributiva

Spettabile
Ministero del Lavoro
Direzione Generale Politiche Previdenziali

OGGETTO: Istanza di interpello – ex art. 9 D.Lgs n. 124/2004 – in materia di indennità economica e contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario previsto dall’art. 42 comma 5, D.Lgs 151/2001

Con la presente istanza la scrivente Associazione di categoria che rappresenta sul territorio nazionale gli Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, che svolgono la loro attività attraverso forme giuridiche differenziate (enti non commerciali, fondazioni, associazioni, cooperative, società...) ma sempre e comunque aventi natura privatistica, chiede il parere di codesta spettabile Direzione Generale riguardo l’accesso dei dipendenti assicurati INPDAP all’erogazione delle indennità previste in caso di congedo parentale ordinario e straordinario e il riconoscimento dei contributi figurativi per il periodo suddetto.

Essendo i nostri Istituti associati datori di lavoro privati, i contributi sociali a tutela dei lavoratori dipendenti vengono versati mensilmente all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sia per la tutela previdenziale che per quella assistenziale.

Fanno eccezione a questo regime le scuole elementari parificate, a causa dell’obbligo sancito dall’art. 6 della Convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione, così come definito dal D.Lgs. 297/1994 (cfr. anche R.D. 26/04/1928 n. 1297), di assicurare alla Cassa Pensioni Insegnanti presso il Ministero del Tesoro (successivamente confluita nell’INPDAP) il personale docente, nonostante si tratti di dipendenti di datori di lavoro privati e non della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i contributi assistenziali (cosiddetti ‘contributi minori’), si procede al versamento all’INPS al fine di assicurare anche a questi dipendenti l’indennità economica nei periodi di malattia, maternità, disoccupazione e la copertura con contributi figurativi per i casi previsti dalla normativa.

A partire dall’anno scolastico 2008/09, inoltre, a norma dell’art. 1 bis della Legge 03/02/2006 n. 27, in attuazione del comma 7 della Legge 62/2000 sulla parità scolastica, le scuole elementari parificate paritarie sono state ricondotte nella tipologia delle scuole paritarie e nelle convenzioni stipulate tra MIUR e scuole paritarie (cfr. allegato al D.Lgs. 10/10/2008 n. 84); non è più definito l’obbligo d’iscrizione del personale docente all’INPDAP.

Non dovrebbero, pertanto, sussistere differenziazioni di trattamento per le prestazioni a sostegno del reddito tra i dipendenti totalmente assicurati all'INPS e coloro che sono assoggettati sia ad assicurazione INPS che ad assicurazione INPDAP.

Si verifica, invece, il caso di una dipendente di una scuola elementare (ex) parificata della provincia di Lecco, iscritta sia all'INPDAP per i contributi previdenziali che all'INPS per i contributi assistenziali che, fatta richiesta all'INPS di poter usufruire del congedo parentale straordinario previsto dal comma 5 dell'art. 42 D.Lgs 151/2001, si è vista rigettare la domanda in quanto non vengono versati all'INPS i contributi IVS; presentata la stessa richiesta all'INPDAP, ha ottenuto un'ulteriore risposta negativa e l'informazione che non le sarebbero comunque riconosciuti neppure i contributi figurativi.

Pur considerando che la Direzione Generale Politiche Previdenziali, nel mese di dicembre 2009, ha dato indicazioni all'INPS di erogare l'indennità solo per i dipendenti da datori di lavoro privati che versano IVS in modo da poter conguagliare le indennità anticipate per conto dell'INPS con i versamenti dovuti, risulta che l'INPS con Messaggio n. 17889/2010, in via interlocutoria, abbia deciso di provvedere ugualmente all'erogazione delle indennità "nei confronti di tutti i lavoratori del settore privato, indipendentemente dall'Ente pensionistico di appartenenza, in linea con le istruzioni di cui alla Circolare 64/2001. Ciò in attesa che venga definitivamente chiarito, in sede ministeriale, l'Ente competente all'accertamento ed alla erogazione delle predette indennità".

Per quanto, poi, attiene al riconoscimento dei contributi figurativi, l'art. 20, comma 2, L. 133/2008, stabilisce che spettino anche ai lavoratori iscritti a fondi diversi del Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti (INPS), principio recentemente ribadito anche dal Messaggio INPS n. 15680 dell'8 luglio 2009.

Non si comprende, quindi, la motivazione per cui l'istanza della lavoratrice sia stata rigettata.

Tutto ciò premesso, l'AGIDAE – Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica -, ritiene che:

- non essendo più previsto per convenzione l'obbligo d'iscrizione all'INPDAP, i docenti di scuola primaria paritaria, assunti dall'anno scolastico 2008/2009 debbano essere assicurati solo all'INPS;
- per i docenti di scuola elementare paritaria assunti anteriormente all'anno scolastico 2008/09 ed in forza a tale data, assoggettati al regime di doppia assicurazione INPS/INPDAP, venga concessa la facoltà di opzione, in analogia a quanto avvenuto in passato per gli iscritti dipendenti da Enti privatizzati;
- l'INPS eroghi le indennità previste per i congedi parentali ordinari e straordinari anche agli iscritti al fondo pensionistico INPDAP;
- che venga riconosciuta la contribuzione figurativa, nei casi previsti dalla normativa, sia per gli assicurati INPS che per gli iscritti INPDAP.

Si richiede, pertanto, il parere autorevole di codesta Direzione Generale in merito. In attesa di Vostro riscontro, porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
P. Francesco Ciccimarra

INTERPELLO N. 17/2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alla AGIDAE
Associazione Gestori Istituti
Dipendenti Autorità Ecclesiastica
Via V. Bellini, 10
00198 Roma*

Prot. 25/I/0004958

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Indennità economica e contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001

La AGIDAE, Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica, ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla erogazione dell'indennità economica ed al versamento della contribuzione figurativa relativi ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si ricorda che i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario sono concessi ai soggetti tassativamente indicati dal Legislatore, al fine di prestare assistenza a *soggetti con handicap in situazione di gravità* di cui all'articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992.

Durante la fruizione del congedo, il richiedente ha diritto ad un'indennità pari all'ultima retribuzione corrisposta ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Con riferimento alla natura degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, appare opportuno compiere un rapido *excursus* normativo afferente alle scuole elementari parificate, poi ricondotte nell'ambito delle scuole paritarie.

In particolare, occorre evidenziare che tali istituzioni scolastiche costituiscono **enti di carattere privatistico**, pertanto i contributi dei lavoratori da essi dipendenti vengono versati mensilmente all'INPS, sia per quanto concerne la tutela previdenziale che assistenziale.

Fanno eccezione a questa normativa le scuole elementari parificate in virtù dell'obbligo di assicurare alla Cassa Pensioni Insegnanti presso il Ministero del Tesoro (cfr. art. 6 della Convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi del D.Lgs. n. 297/1994) – poi confluita nell'INPDAP – tutto il personale docente, nonostante si tratti di dipendenti di datori di lavoro privati e non della Pubblica Amministrazione.

In ogni caso, per quanto concerne i contributi assistenziali (c.d. “contribuzione minore”), è previsto il versamento all'INPS al fine di assicurare le relative indennità economiche per i periodi di malattia, maternità, disoccupazione, nonché i contributi figurativi nei casi previsti dalla legge.

A partire dall'anno 2008/2009, le scuole elementari parificate sono state ricondotte nell'ambito delle scuole paritarie e, dunque, nel campo di applicazione delle convenzioni sti-

pulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e le scuole paritarie.

In virtù delle suddette convenzioni, non è più sancito espressamente l'obbligo d'iscrizione all'INPDAP per il personale dipendente (cfr. art. 1 bis, L. n. 27/2006), ma ciò non sembra escludere questa possibilità, in analogia con quanto avvenuto in passato per gli iscritti dipendenti di Enti privatizzati, cui è riconosciuta tale facoltà di opzione.

Alla luce della su indicata normativa, pertanto, il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate paritarie risulta assicurato contestualmente sia all'INPDAP per le prestazioni pensionistiche (contributi previdenziali), sia all'INPS per le prestazioni di carattere assistenziale, tra cui rientra l'indennità economica spettante per periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.

In ogni caso, è opportuno sottolineare che il rapporto di lavoro posto in essere dal personale dipendente con tali istituti scolastici, pur presentando carattere "ibrido" dal punto di vista contributivo ed assicurativo, giuridicamente conserva natura di **contratto di lavoro privato**.

Con riferimento all'indennità di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali, con Nota del 17 dicembre 2009, ha dato indicazioni all'INPS nel senso di erogare la suddetta prestazione ai soli datori di lavoro privati che possano conguagliare l'anticipazione con i contributi IVS versati allo stesso INPS.

Sebbene dalla lettura della citata Nota l'erogazione da parte dell'INPS sembrerebbe in qualche modo limitata, occorre ricordare che le indennità economiche per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario, ex art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, costituiscono **prestazioni di carattere assistenziale e, pertanto, non sono legate a requisiti di carattere contributivo ed assicurativo**.

Riconoscere ai soli datori di lavoro privati la possibilità di conguagliare le anticipazioni con i contributi pensionistici (IVS) che versano allo stesso INPS costituisce una semplice indicazione operativa volta a consentire al datore di lavoro di recuperare le somme anticipate, a titolo di indennità, mediante detrazione sulla contribuzione dovuta (meccanismo analogo all'anticipo delle indennità di maternità e malattia).

In linea con quanto sopra l'INPS, tra l'altro, con Messaggio n. 17889/2010, ha deciso di provvedere integralmente all'erogazione dell'indennità *"nei confronti di tutti i lavoratori nel settore privato, indipendentemente dall'Ente pensionistico di appartenenza"*, peraltro in linea con quanto già in precedenza precisato (cfr. Circ. INPS n. 64 del 15 marzo 2001).

Per quanto attiene al riconoscimento dei contributi figurativi, la disposizione normativa di cui all'art. 20, comma 2, L. n. 133/2008 stabilisce che gli stessi sono dovuti ai lavoratori **anche iscritti a fondi diversi dal Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti istituito presso l'INPS** (cfr. anche Mess. INPS n. 156800 dell'8 luglio 2009).

Alla luce delle ragioni sin qui esposte, appare possibile affermare che l'indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all'art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, **stante la natura assistenziale** della stessa, va erogata dall'INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all'INPDAP.

Ciò premesso, sembra potersi sostenere che anche la relativa contribuzione figurativa venga riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all'INPS, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all'INPDAP ai soli fini dei contributi pensionistici.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

GIORNI	SEDI	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Martedì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Giovedì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	AGIDAE – Bari Tel. 080/2088431	16.00 – 18.00	Sr. Mimma Scalera
Venerdì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone

CITTÀ	PERSONE DISPONIBILI	TELEFONO	FAX
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	06/80662610
Bari	Sr. Mimma Scalera	06/85457180 – 339/6225833	06/85457181

Consulenza in AGIDAE	Giorno	Orario	Persone Disponibili
Paghe e pensioni	Lunedì	14.30 17.30	Ettore Ferraro
Assicurativa	Mercoledì	14.30 17.30	Janua Broker srl
Fiscale	Giovedì	14.30 17.30	Paolo Saraceno
Progetti formativi	Dal Lunedì al Venerdì	9.00 16.00	Martina Bacigalupi
Legale	Venerdì	14.30 17.30	Armando Montemarano

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ'

Martedì e Giovedì	10.00 16.00	Giorgio Capoccia – <i>Direttore AGIQUALITAS</i>
-------------------	-------------	---



AGIDAE LABOR:

Lo sviluppo delle professionalità
negli Istituti religiosi



Agidae Labor sms
Via V. Bellini 10
00198 Roma
agidaelabor@agidaelabor.it
www.agidaelabor.it
Tel.: 06/85.457.201
Fax: 06/85.457.211



AGIQUALITAS:

Il nuovo valore aggiunto
delle
Certificazioni di Qualità

Agigualitas srl
Via V. Bellini 10
00198 Roma
segreteria@agigualitas.it
www.agigualitas.it
Tel.: 06/85.457.301
Fax: 06/85.457.311



SGQ N° 085 A Rev. 04

AGIDAE ASSOCIAZIONE
GESTORI
ISTITUTI
DIPENDENTI
AUTORITÀ
ECCLESIASTICA